

**ASSOCIAZIONE  
AMICI DEI TEATRI MODENESI  
PAOLO FERRARI**

**STATUTO ASSOCIATIVO**

**Art. 1**

È costituita in Modena l'associazione di diritto privato denominata AMICI DEI TEATRI MODENESI "PAOLO FERRARI", legalmente riconosciuta, che, per consolidata conoscenza si identificherà "AMICI DEI TEATRI MODENESI". L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**Art. 2**

L'Associazione "Amici dei Teatri Modenesi", svolge attività di promozione sociale, sia autonomamente che in veste di Sede Regionale della "Confederazione Italiana delle Associazioni e Fondazioni per la musica lirica e sinfonica", la cui Sede legale è a Roma, Via Dardanelli, 37. La Confederazione è iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 7 dicembre 200, n. 383, con il n. 126.

**Art. 3**

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento dell'attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte; la sua attività si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere e sostenere ogni iniziativa che possa valorizzare l'attività dei teatri modenesi, compresi quelli amatoriali, quelli di prosa in lingua ed in vernacolo, quelli che promuovono la musica, dalla lirica al balletto, alla musica classica e leggera;
- b) favorire la conoscenza, lo sviluppo e la fruizione delle attività teatrali prodotte, offerte e gestite sia nella Provincia di Modena che in campo nazionale ed internazionale in ordine al teatro-prosa, al teatro-musica, al teatro-anziani, al teatro-giovani, al teatro-piccoli;
- c) favorire la conoscenza dei Teatri modenesi e delle attività teatrali in genere, anche attraverso idonee pubblicazioni a carattere divulgativo;
- d) promuovere incontri a diversi livelli e stimolare gli operatori in campo teatrale cittadino, provinciale e nazionale per ottenere una maggiore e migliore armonizzazione dell'offerta e della domanda di spettacoli;
- e) collaborare con ogni possibile apporto di idee, esperienze e contributi allo studio ed alla soluzione dei problemi artistici e finanziari connessi con l'attività dei Teatri;
- f) sensibilizzare i cittadini a realizzarsi non soltanto come semplici fruitori di spettacoli ma, se possibile, anche come soggetti attivi di partecipazione e collaborazione alle iniziative dei Teatri.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, e strumentali alle stesse.

**Art. 4**

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, al quale spetta in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci, nonché la determinazione delle quote sociali. Le decisioni del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione dei soci sono insindacabili. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

**Art. 5**

L'Associazione è apolitica. Ad essa potranno aderire tutti i cittadini senza discriminazione alcuna, in numero illimitato.

**Art. 6**

I soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Collettivi, Onorari. Tutti i soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, godono dei medesimi diritti e doveri associativi. Sono soci Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione attraverso l'Atto Costitutivo e che ne hanno fissato i termini relativamente alla impostazione ed ai principi essenziali. Sono soci Ordinari coloro che liberamente aderiscono all'Associazione mediante la sottoscrizione del tesseramento annuale. Sono soci Sostenitori coloro che, potendo far parte dell'Associazione come soci Ordinari, pagano una quota annuale superiore alla normale di almeno cinque volte. Sono soci Collettivi gli Enti, le Associazioni, i Circoli, gli Istituti, con esclusione delle organizzazioni del volontariato, che chiedono di aderire all'associazione in quanto gruppi costituiti, purché le loro finalità non contrastino con quelle fissate nel presente Statuto. Sono soci Onorari coloro che, per benemerite acquisite e riconosciute in campo teatrale, possono arrecare lustro all'Associazione. La loro adesione è proclamata dalla Presidenza anche su proposta motivata di singoli soci.

I soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

20/12/07




**Art. 7**

L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su espressa domanda da parte degli interessati

**Art. 8**

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, inadempienze statutarie o per comportamento contrario al buon nome dell'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo.

**Art. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

**Art. 10**

L'Assemblea generale è composta da tutti gli associati. L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; può essere convocata in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli aventi diritto o quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci definisce le linee generali del programma dell'Associazione per l'anno sociale, approva i bilanci, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti e scegliendone i membri tra i soci iscritti ed in regola con i versamenti della quota annuale, esamina proposte interessanti per la vita e lo sviluppo dell'Associazione stessa

**Art. 11**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione; hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale; la seduta è valida in prima convocazione se è verificata la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di convocazione in forma straordinaria la seduta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, ed in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci più uno. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E' consentita la rappresentanza di un socio assente tramite delega scritta ed accettata dalla Presidenza.

L'Assemblea è presieduta da un socio nominato dalla stessa Assemblea tra coloro che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 12**

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e resta in carica tre anni. Esso si compone da un minimo di sette ad un massimo di undici membri e sono tutti rieleggibili. In caso di cessazione per morte o per rinuncia di un componente del Consiglio, il Presidente procederà alla sua sostituzione nominando il primo socio dei non eletti, salvo successiva ratifica dell'Assemblea.

**Art. 13**

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Determina inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività promosse dall'associazione.

**Art. 14**

Il Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, redige il bilancio, stipula gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale, redige il regolamento interno e ne cura l'applicazione, delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci, determina l'importo della quota associativa annuale.

**Art. 15**

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, e controlla che vengano eseguite le delibere del Consiglio.

**Art. 16**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o per delega espressa.

**Art. 17**

Il Segretario di ogni Consiglio ha il compito di redigere i verbali delle delibere del Consiglio Direttivo. Ogni verbale deve essere letto ed approvato dal Consiglio Direttivo, nella seduta successiva a quella di riferimento, e deve essere controfirmato dal Presidente.

**Art. 18**

Il Tesoriere ha il compito di riscuotere, dietro rilascio di quietanza, tutte le somme a qualsiasi titolo devolute all'Associazione; deve tenere la contabilità dell'Associazione e il registro di cassa.

Handwritten signature and date: 19/4/02

Handwritten scribble or signature.

**Art. 19**

L'associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:  
dalle quote annuali e dalle elargizioni dei propri soci;  
dai proventi delle proprie iniziative istituzionali;  
dalle offerte, sovvenzioni, concessioni d'uso di strutture e servizi, elargizioni, donazioni e lasciti diretti  
all'Associazione da parte di soggetti esterni per il raggiungimento delle finalità statutarie;  
e da tutte le altre entrate previste dall'Art. 4 della legge 383/2000.

**Art. 20**

L'Assemblea straordinaria delibera:


- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione operante in identico o analogo settore.


**Art. 21**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti fra i soci ma devono essere impiegati esclusivamente per le attività indicate al precedente Articolo 2.

**Art. 22**

Per quanto non compreso dal presente statuto valgono le norme del codice civile.

  
19/04/2007

  
19-04-07  
